

COMUNICATO STAMPA

Iva e prestazioni di servizi nel settore delle telecomunicazioni In una circolare le risposte delle Entrate

Riflettori puntati sugli adempimenti Iva nel settore delle telecomunicazioni. Con la circolare n. 16/E pubblicata oggi, l’Agenzia risponde alle richieste di chiarimenti sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese a, o ricevute da, soggetti passivi non stabiliti in Italia. Il documento di prassi, inoltre, sulla scia di quanto già affermato con la circolare n. 35/E dello scorso anno, riconosce che, nei casi in cui sia difficoltoso per il committente individuare con esattezza il momento in cui si considera effettuata una prestazione di servizio, quest’ultimo possa ritenere che tale momento coincida con l’emissione della fattura da parte del prestatore. Peraltro, dal momento in cui il committente riceve la fattura, scattano gli obblighi di integrazione e annotazione della stessa. Questo principio, enunciato nella parte generale, viene poi applicato anche nel particolare settore delle telecomunicazioni. Ulteriori chiarimenti riguardano le modalità di effettuazione degli adempimenti contabili cui sono tenuti gli operatori nazionali.

Momento di effettuazione e adempimenti contabili - In base all’art. 6, sesto comma, del DPR n. 633/1972 e in deroga alla regola generale, le prestazioni di servizi c.d. generiche fornite a/da operatori esteri (Ue o extra-Ue) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, oppure, se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione del corrispettivo, a meno che non avvenga un pagamento anticipato anche parziale. È al verificarsi di questi eventi che decorre l’obbligo di assolvere l’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile (prestazione Ue) oppure dell’autofattura (prestazione extra-Ue).

Contratti a prestazione di lunga durata, rilevanza dei pagamenti parziali - Se nei contratti a prestazione unica compiuti in un arco temporale lungo (ad esempio i contratti di appalto o progettazione *software*), è previsto che, prima che finisca la prestazione, vadano corrisposti pagamenti parziali anticipati, il versamento del corrispettivo costituisce il momento in cui l’Iva diviene esigibile, limitatamente all’importo pagato (con i conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione e versamento). Nel caso di contratti di prestazione di servizi a carattere periodico e continuativo di durata superiore a un anno, invece, quando non sia già maturato un corrispettivo anche parziale, le prestazioni si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare e non al momento della maturazione del corrispettivo.

Fattura anticipata, quando non scattano le sanzioni - Il committente nazionale non è sanzionato né per l’anticipata integrazione della fattura ricevuta dal prestatore comunitario, né per l’anticipata emissione dell’autofattura. Questo sia nel caso di ricezione anticipata della fattura emessa dal prestatore comunitario sia nel caso di

obiettive condizioni di incertezza nell'individuazione del momento di conclusione dell'operazione.

Il testo completo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni". Su FiscoOggi verrà inoltre pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 21 maggio 2013

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)